



Allianz Travel Spese di cura

Per ospiti stranieri.

Allianz Travel

Richtplatz 1, 8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch

La sottoscrizione della polizza viene
parificata con una firma.

06/21 | 20-105-HE

visana

Allianz Travel



Stipulate ora l'assicurazione online sul sito www.allianz-travel.ch o fatevi consigliare dalla nostri partner commerciali.

Prestazioni assicurative

Somma assicurata in CHF

Assistenza ¹	illimitata*
Spese di ricerca e recupero	10% della somma d'assicurazione scelta
Spese di cura	secondo la somma assicurata scelta

Premio in CHF

Periodo di copertura in giorni (G)

Somma assicurata	4 G	17 G	31 G	62 G	92 G	185 G
CHF 10'000.-	32.-	107.-	172.-	290.-	385.-	1'065.-
CHF 20'000.-	38.-	123.-	200.-	336.-	446.-	1'152.-
CHF 50'000.-	47.-	145.-	238.-	400.-	531.-	1'256.-

Vuole assicurare tutta la famiglia?

Potete stipulare un' assicurazione familiare online, telefonicamente o con i nostri partner commerciali. Per ulteriori informazioni sull' assicurazione per la famiglia, visitare www.allianz-travel.ch o chiamare il numero +41 44 283 32 22.

* Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.

¹ Estensione della copertura assicurativa in caso di epidemia o pandemia, come il virus corona.


Avvertenze importanti

- Copertura assicurativa per persone residenti all'estero che entrano in Svizzera o in uno stato Schengen.
- Validità in tutta l'area Schengen ad eccezione dello stato di residenza della persona assicurata.
- Per un solo viaggio della durata massima di 185 giorni.
- Stipulabile fino a un massimo di 5 giorni dopo l'entrata in Svizzera.
- Un'assicurazione famiglia vale come massimo per due adulti e cinque bambini.
- Vale solo per le persone che non hanno ancora superato l'81° anno di età.
- Per ogni sinistro relativo alle spese di cura si applica una franchigia di CHF 200.-.
- I massimali si intendono per periodo assicurativo.

Si applicano le Condizioni Generali d'Assicurazione disponibili sul sito www.allianz-travel.ch/cgc.

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative e di assistenza consultate il nostro sito Web www.allianz-travel.ch/servizi.

Spese di cura per ospiti Individuale

 Stipulate ora l'assicurazione online sul sito www.allianz-travel.ch o fatevi consigliare dalla nostri partner commerciali.

Informazioni sul pagamento

Vi preghiamo di bonificare il premio in CHF sul nostro conto:

IBAN: CH50 0900 0000 8002 4206 8

BIC: POFICHBEXXX

Indirizzo: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern

Bonifico a favore di: AWP P&C S.A.
8304 Wallisellen

Nel caso di bonifici effettuati tramite e-banking o dall'estero, è obbligatorio indicare nella causale il numero di polizza, la persona assicurata, la data di nascita, la somma assicurata, nonché l'inizio e la durata dell'assicurazione.

La ricevuta della polizza di versamento timbrata o la conferma della banca in caso di bonifico via Internet valgono come certificato di assicurazione. Conservatele in un luogo sicuro.

Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Spese di cura per ospiti

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art.3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

• Spese di cura

Assunzione delle spese di cura per interventi medici di urgenza per curare malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio o il soggiorno. Questa copertura vale solo per le persone fino al compimento dei 81 anni. Si applica una franchigia di CHF 200.– per evento.

• Spese di ricerca e recupero

Assunzione delle spese di ricerca e recupero se durante il viaggio o il soggiorno la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

• Assistenza medica / Assistenza in caso di decesso

- Organizzazione e assunzione dei costi per un rimpatrio su indicazione medica in un ospedale idoneo alle cure del paese di provenienza della persona assicurata, in seguito a malattia grave o infortunio grave.
- Organizzazione e assunzione dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna in caso di decesso nell'ultima residenza permanente della persona assicurata.

Quali persone sono assicurate?

In linea di principio le persone assicurate risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa concordata e indicata nella polizza assicurativa vale in Europa per l'intera durata dell'assicurazione ad eccezione dello stato di domicilio della persona assicurata. Sono fatte salve le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- Non sono assicurati gli infortuni e le malattie già verificatisi/manifestatisi al momento della stipulazione dell'assicurazione, nonché le relative conseguenze e complicazioni, i peggioramenti o le ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.
- Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;

- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di cura e alla cifra II C: Assistenza medica/ Assistenza in caso di decesso.
- Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.
- Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusura di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.

Spese di cura

- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio o il soggiorno intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/ pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Assistenza medica/Assistenza in caso di decesso

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Travel non le ha approvate preventivamente.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

Spese di cura/Spese di ricerca e recupero

- Quando si verifica l'evento assicurato, il sinistro deve essere notificato senza indugio per iscritto ad Allianz Travel allegando i documenti necessari indicati nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 12).

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative	Prestazioni assicurative	Somma assicurata massima
A Spese di cura	Assunzione delle spese di cura per interventi medici d'urgenza durante il viaggio o il soggiorno. Si applica una franchigia di CHF 200.– per evento.	<ul style="list-style-type: none"> • per periodo assicurativo • come da polizza
B Spese di ricerca e recupero	Assunzione delle spese di ricerca e recupero durante il viaggio o il soggiorno.	<ul style="list-style-type: none"> • per periodo assicurativo • 10% delle somma assicurata per le spese di cura
C Assistenza medica	Organizzazione e assunzione dei costi per il rimpatrio su indicazione medica in un ospedale idoneo alle cure del paese di provenienza della persona assicurata.	<ul style="list-style-type: none"> • per periodo assicurativo • illimitata
Assistenza in caso di decesso	Organizzazione e assunzione dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultima residenza permanente della persona assicurata.	<ul style="list-style-type: none"> • per periodo assicurativo • illimitata

Assistenza medica/Assistenza in caso di decesso

- Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Travel, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24:
Telefono +41 44 202 00 00, fax +41 44 283 33 33.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato nella polizza dell'assicurazione.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e fine dell'assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella polizza assicurativa. Se sulla polizza assicurativa è riportata una data provvisoria, la copertura assicurativa inizia il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità. Se manca la data, come inizio dell'assicurazione vige la data di emissione della polizza assicurativa.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Travel?

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Travel si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Travel richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Travel comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Travel tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Travel sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Travel ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.

Allianz Travel custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Travel possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Travel; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Travel
Gestione reclami
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, è definita dalla polizza assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	Page 8
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative	
A Spese di cura	Page 10
B Spese di ricerca e recupero	Page 11
C Assistenza medica / Assistenza in caso di decesso	Page 11
Dichiarazione in materia di protezione dei dati	Page 12

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative non prevedono nulla di diverso.

1 Persone assicurate

È assicurata la persona indicata nella polizza di assicurazione, a condizione che:

- non ha superato l'81° anno di età;
- non abbia domicilio fisso né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein;
- entra in Svizzera o in uno stato Schengen con un visto Schengen rilasciato da autorità svizzere.

Se viene stipulata un'assicurazione familiare, essa è valida per massimo due adulti e cinque bambini.

2 Validità temporale e territoriale

- 2.1 La copertura assicurativa è valida, per il periodo assicurativo concordato e indicato nella polizza assicurativa, in Europa ad eccezione dello stato di domicilio della persona assicurata.
- 2.2 La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza assicurativa. Se sulla polizza assicurativa è riportata una data provvisoria, la copertura assicurativa inizia il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità. Se manca la data, come inizio dell'assicurazione vige la data di emissione della polizza assicurativa.
- 2.3 L'assicurazione Spese di cura per ospiti è valida unicamente se stipulata entro e non oltre cinque giorni dalla data d'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen. Qualora l'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen la persona sia già in possesso di un'assicurazione corrispondente, l'assicurazione Spese di cura per ospiti è valida unicamente se stipulata entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza dell'assicurazione preesistente. Per le polizze stipulate in seguito, è necessario un certificato medico di buona salute che deve essere inoltrato a Allianz Travel. Allianz Travel ha la facoltà di rifiutare il contratto senza specificarne i motivi. I costi del suddetto certificato medico di buona salute sono a carico del proponente. Se, in tali casi, sulla polizza assicurativa manca la data d'inizio della stessa, la copertura assicurativa ha inizio il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità.

3 Proroga o recesso dal contratto di assicurazione

- 3.1 La proroga delle coperture assicurative è valida unicamente se non ci sono lacune assicurative e non si sono verificati sinistri. Inoltre il contratto può essere prorogato al massimo due volte entro la massima durata complessiva ammessa di 185 giorni. Allianz Travel ha la facoltà di respingere le proroghe senza specificarne i motivi.
- 3.2 I documenti ammessi comprovanti la data d'ingresso sono i seguenti: passaporto con visto d'ingresso, se mancante, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, autobus ecc.), se mancante, la conferma scritta del datore di lavoro. Qualora non possa essere presentato alcun documento d'ingresso, il contratto si considera non perfezionato.
- 3.3 Se la persona assicurata è in grado di provare mediante un documento ufficiale (ambasciata, polizza degli stranieri, comune) che l'ingresso in Svizzera o in uno stato appartenente allo spazio Schengen non è stato autorizzato, il premio viene rimborsato; per ottenere il rimborso del premio è necessario inviare a Allianz Travel la polizza assicurativa.

4 Eventi e prestazioni non assicurati

- 4.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- 4.2 Non sono assicurati gli infortuni e le malattie già verificatisi/manifestatisi al momento della stipulazione dell'assicurazione, nonché le relative conseguenze e complicazioni, i peggioramenti o le ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.
- 4.3 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, paracaduto, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;

- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 4.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- 4.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di cura e alla cifra II C: Assistenza medica/ Assistenza in caso di decesso.
- 4.6 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSM, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.
- 4.7 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.
- 4.8 Non sono assicurati i viaggi il cui scopo è un trattamento medico.
- 4.9 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
- 4.10 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.
- 4.11 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.
- 4.12 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

5 Obblighi in caso di sinistro

- 5.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 5.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 12).
- 5.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
- 5.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite da Allianz Travel anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Travel.
- 5.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro

6 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

7 Definizioni

- 7.1 Svizzera
La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.2 Europa
La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.
- 7.3 Viaggio
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dello stato di domicilio della persona assicurata La durata complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un massimo di 185 giorni.
- 7.4 Malattia grave/infortunio grave
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.
- 7.5 Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.6 Pandemia
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.7 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.
- 7.8 Catastrofe naturale
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
- 7.9 Ordine delle autorità
Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.

8 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

- 8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Travel fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.
- 8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Travel che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
- 8.3 Se Allianz Travel ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Travel i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).
- 8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Travel è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da Allianz Travel.

9 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Travel si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

11 Gerarchia delle norme

- 11.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
- 11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

12 Indirizzo di contatto

Allianz Travel, Richtiplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen, info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Spese di cura

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella polizza assicurativa.

2 Eventi assicurati

Malattia grave, infortunio grave

Se, durante un viaggio o il soggiorno, la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un grave infortunio e risulta opportuno un trattamento di urgenza.

3 Prestazioni assicurate

- 3.1 Assunzione delle spese per le prestazioni mediche elencate qui di seguito (se le prestazioni seguenti vengono cumulate, esse sono limitate complessivamente dalla somma assicurata massima), sempre che il trattamento d'urgenza sia prescritto da un medico debitamente abilitato o da una persona autorizzata a esercitare la professione:

- trattamenti curativi, medicinali compresi;
- degenza in ospedale;
- prestazioni domiciliari di personale sanitario diplomato;
- trattamento da parte di un chiropratico con abilitazione statale;
- noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
- in caso di infortunio primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari, se danneggiati da un infortunio che richiede cure mediche;
- trasporto nel più vicino ospedale idoneo alle cure.

- 3.2 Allianz Travel si riserva il diritto di decidere se continuare le cure in Svizzera o se rimpatriare l'assicurato e proseguire le cure in un ospedale idoneo nel paese di provenienza della persona assicurata.

4 Franchigia e garanzia di assunzione dei costi

4.1 Franchigia

Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di CHF 200.– a carico della persona assicurata.

4.2 Garanzia di assunzione dei costi

Allianz Travel non fornisce alcuna garanzia di assunzione dei costi né eroga prestazioni in denaro anticipate. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ospedale ecc.).

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

- 5.1 Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio o il soggiorno intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro

- le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 5.2 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle.
 - 5.3 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche.
 - 5.4 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo.
 - 5.5 Esami ginecologici, esami di controllo pediatrici o generali (check-up).
 - 5.6 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo.
 - 5.7 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
 - 5.8 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione.
 - 5.9 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
 - 5.10 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli.
 - 5.11 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 6.1 A richiesta di Allianz Travel la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.
- 6.2 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 6.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
 - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro;
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - prova d'ingresso in Svizzera o allo spazio Schengen: passaporto con timbro d'ingresso, se mancante, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, autobus ecc.);
 - rapporto medico e liberazione del segreto professionale;
 - fattura/e per le spese mediche e/o ospedaliere nonché per i medicinali (incluse le relative ricette).

B Spese di ricerca e recupero

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Evento assicurato

Se durante il viaggio o il soggiorno la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

La centrale di emergenza di Allianz Travel può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00, Fax +41 44 283 33 33

3 Prestazioni assicurate

Assunzione delle spese di ricerca e recupero necessarie.

4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 4.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - prova d'ingresso in Svizzera o allo spazio Schengen: passaporto con timbro d'ingresso, se mancante, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, autobus ecc.);
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
 - fattura dell'impresa di soccorso.

C Assistenza medica/Assistenza in caso di decesso

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Eventi assicurati

Malattia grave, infortunio grave o decesso

Se durante il viaggio o il soggiorno la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), subisce un grave infortunio o muore.

3 Prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito alla necessità di intervenire, a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici di Allianz Travel.

La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono +41 44 202 00 00, Fax +41 44 283 33 33

Se, durante un viaggio o il soggiorno, la persona assicurata deve interrompere definitivamente o prolungarlo il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Travel si assume le seguenti spese:

- 3.1 Rimpatrio su indicazione medica in un ospedale del paese di provenienza
Organizzazione e assunzione dei costi per un rimpatrio su indicazione medica in un ospedale idoneo alle cure del paese di provenienza della persona assicurata.
- 3.2 Rimpatrio in caso di decesso
Organizzazione e assunzione dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultima residenza permanente della persona assicurata.
- 4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)**
- 4.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Travel non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 4.2 Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio o il soggiorno intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 4.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 4.4 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle.
- 4.5 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche.
- 4.6 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo.
- 4.7 Esami ginecologici, esami di controllo pediatrici o generali (check-up).
- 4.8 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo.
- 4.9 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 4.10 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione.
- 4.11 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 4.12 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli.
- 4.13 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica.

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II C 3).
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
 - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro;
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - prova d'ingresso in Svizzera o allo spazio Schengen: passaporto con timbro d'ingresso, se mancante, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, autobus ecc.);
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. rapporto medico e liberazione del segreto professionale, atto di morte);
 - ricevute per spese supplementari.

Dichiarazione in materia di protezione dei dati

Ci impegniamo per proteggere i suoi dati personali

La AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta anche «AWP Svizzera», una succursale del gruppo Allianz Partners autorizzata a operare in Svizzera nel ramo delle assicurazioni contro i danni, considera la protezione dei suoi dati personali un aspetto della massima priorità. La presente dichiarazione in materia di protezione dei dati spiega quali tipi di dati personali vengono acquisiti e a chi essi vengono eventualmente comunicati, indicandone anche i motivi e le modalità. La preghiamo di leggere attentamente la presente dichiarazione.

1. Chi è responsabile del trattamento dei dati?

Il responsabile del trattamento dei dati è la persona che decide in merito allo scopo, ai mezzi e all'estensione del trattamento dei dati personali e in tal senso controlla e gestisce, sotto la propria responsabilità, l'utilizzo e l'archiviazione di dati personali in forma fisica o elettronica. Responsabile ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili sulla protezione dei dati è nel presente caso la AWP Svizzera.

2. Quali dati personali vengono acquisiti?

Per dati personali si intendono tutti i dati e le informazioni riferiti a una persona determinata o determinabile.

In base al prodotto assicurativo stipulato, la AWP Svizzera acquisirà e tratterà i seguenti tipi di dati personali:

- nome completo
- indirizzo
- data di nascita
- sesso

- recapiti (e-mail, telefono)
- indirizzi IP utilizzati per accedere al sito Web se i cookie non sono disattivati
- carte di credito/di debito e dati bancari, carte cliente*
- dati della carta d'identità/del passaporto*
- targa del veicolo
- evtl. dati personali (gli stessi sopraelencati) di persone coassicurate (coniuge/partner, familiari ecc.)*
- codice IMEI/numero dell'apparecchio (apparecchi assicurati)*

* Se rilevanti per il prodotto assicurativo in questione.

Nell'ambito della gestione del sinistro, la AWP Svizzera richiederà e tratterà, nella misura necessaria, anche dati personali degni di particolare protezione come ad esempio i dati tratti da referti e certificati medici, certificati di morte, precedenti sinistri, rapporti di polizza ecc.

Trasmettendo alla AWP Svizzera documenti e informazioni contenenti dati personali degni di particolare protezione, lei acconsente espressamente al trattamento di tali dati in caso di sinistro per scopi di accertamento e gestione del sinistro.

Acquistando questa polizza assicurativa, si impegna a fornire le informazioni contenute in questa Informativa sulla privacy a qualsiasi terza parte le cui informazioni personali è possibile fornire a noi (ad esempio altre persone assicurate, beneficiari, terze parti coinvolte nel reclamo, terze persone da contattare in caso di emergenza, ecc.) e accetti di non fornire altrimenti tali informazioni.

3. In che modo ci procuriamo e trattiamo i suoi dati personali?

La AWP Svizzera rileva e tratta dati personali riferiti alla sua persona che lei ci trasmette o che riceviamo da parte sua per gli scopi sottoelencati. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avvengono con il suo espresso consenso, fatto salvo il caso in cui, sulla base delle normative di legge vigenti, il suo espresso consenso non sia necessario.

Scopo del trattamento dei dati	È necessario il consenso espresso?
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa del contratto (ad es. presentazione dell'offerta, verifica dei rischi, stipulazione del contratto, gestione sinistri ecc.) • Adempimento di obblighi di legge (ad es. obblighi di tipo fiscale, tecnico-amministrativo o contabile) • Gestione dell'incasso/recupero crediti • Esercizio di crediti di regresso nei confronti di altri fornitori dell'assicurazione (ad es. emittenti di carte di credito, assicurazioni viaggi, assicuratori malattia ecc.) • Diversificazione del rischio tramite contratti di riassicurazione e/o coassicurazione • Trasmissione di dati a subfornitori per l'organizzazione dei servizi previsti dal contratto (maggiori dettagli nel capitolo 4) • Prevenzione e individuazione di frodi, riciclaggio di denaro, violazioni di sanzioni economiche e finanziamento del terrorismo 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Per informarla o per consentire a imprese del gruppo Allianz e a terzi selezionati di informarla su prodotti e servizi che riteniamo la possano interessare. Lei può modificare in qualsiasi momento queste preferenze revocando nel mailing il suo consenso (pulsante «Unsubscribe»/«Cancella iscrizione») oppure rivolgendosi a noi come descritto qui di seguito nel capitolo 9. 	Si

In linea di principio avremo bisogno dei suoi dati personali nel caso lei desideri acquistare o utilizzare i nostri prodotti e servizi. Nel caso lei non desideri trasmettere tali dati non saremo eventualmente in grado di fornirle i prodotti o servizi richiesti.

4. Chi avrà accesso ai suoi dati personali?

Garantiremo che i suoi dati personali vengano trattati esclusivamente con modalità compatibili con gli scopi sopraindicati.

Per gli scopi sopraindicati i suoi dati personali possono essere resi noti ai seguenti terzi, che trattano dati su nostro incarico nella loro qualità di responsabili dei dati o di incaricati del trattamento.

- autorità pubbliche, Ombudsman;
- altre imprese del gruppo Allianz;
- altri assicuratori e aziende del settore Assistance;
- coassicuratori/riassicuratori;
- intermediari/broker assicurativi e banche;

- fornitori di servizi medici;
 - soggetti che svolgono indagini sulle frodi assicurative;
 - consulenti tecnici;
 - avvocati;
 - liquidatori assicurativi;
 - medici, ospedali, officine, servizi di traino veicoli, installatori, riparatori;
 - fornitori di servizi alle aziende (tra cui posta, gestione documenti, crediti in sospeso, servizi IT);
 - inserzionisti e reti pubblicitarie che le inviano comunicazioni di marketing nella misura consentita dalla legge e secondo le sue preferenze in tema di comunicazione (tra l'altro per posta o email).
- In questo caso, senza il suo consenso noi non forniamo i suoi dati personali a parti terze indipendenti dal nostro gruppo affinché li utilizzino per propri scopi di marketing.

La preghiamo di osservare che, in caso di ristrutturazione, fusione, vendita, joint venture, attribuzione, trasferimento o di un'altra prevista o effettiva cessione, totale o parziale, dell'azienda, dei valori patrimoniali o delle azioni (incluso il caso di insolvenza o di procedimenti simili) i suoi dati personali possono essere forniti all'azienda rilevante. Lo stesso vale per la comunicazione dei dati per l'adempimento di altri obblighi di legge.

5. Dove vengono trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati sia all'interno che al di fuori della Svizzera dalle parti indicate nel precedente capitolo 4. A tale proposito, tali parti sono sempre soggette alle limitazioni contrattuali per quanto concerne la riservatezza e sicurezza dei dati in conformità al diritto vigente in materia di protezione dei dati. Non comunicheremo i suoi dati personali a parti terze che non siano autorizzate a trattarli.

Nel caso dovessimo trasferire i suoi dati personali al di fuori della Svizzera per il trattamento da parte di un'altra società del gruppo Allianz, lo faremo sulla base di norme aziendali vincolanti note come «Allianz Privacy Standard».

Tali norme aziendali sono vincolanti per tutte le società del gruppo Allianz e garantiscono un'adeguata protezione dei dati personali.

L'Allianz Privacy Standard e la lista delle società del gruppo Allianz che lo rispettano possono essere visualizzati qui:

https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---bindingcorporate-rules-.html

Nei casi in cui l'Allianz Privacy Standard non sia applicabile adoteremo al suo posto misure atte a garantire che la trasmissione dei suoi dati personali al di fuori della Svizzera o dello spazio economico europeo (SEE) avvenga con lo stesso livello di protezione con cui avviene all'interno della Svizzera (o dello SEE). Se desidera sapere a quali misure di sicurezza (cosiddette clausole contrattuali standard) ci affidiamo per quanto concerne tali trasmissioni, si può rivolgere a noi. Maggiori dettagli al capitolo 9.

6. Quali sono i suoi diritti in relazione ai suoi dati personali?

Diritto di informazione

Ha il diritto di pretendere informazioni sui suoi dati personali che vengono trattati. Tali informazioni comprendono indicazioni concernenti la provenienza dei dati personali, lo scopo del trattamento, il responsabile e/o l'incaricato del trattamento dei dati personali, nonché riguardo i terzi ai quali i dati personali vengono eventualmente comunicati.

Diritto di revoca

Nei casi in cui il trattamento avviene sulla base del suo consenso, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento la sua autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Diritto alla correzione

Può pretendere che i suoi dati personali vengano aggiornati o corretti.

Diritto alla cancellazione

Può far cancellare i suoi dati personali dalla nostra banca dati se non sono più necessari per gli scopi sopraindicati (vedi a tale proposito il capitolo 3).

Diritto alla limitazione

In determinate situazioni può limitare il trattamento dei suoi dati personali; ad esempio, nel caso in cui abbia contestato la correttezza dei suoi dati, può farli bloccare per tutta la durata della verifica.

Diritto all'ottenimento dei dati

Ha il diritto di ottenere i suoi dati personali in formato elettronico per sé o per il suo nuovo assicuratore.

Diritto di ricorso

Ha il diritto di presentare ricorso a noi o all'autorità competente in materia di protezione dei dati.

Può esercitare tali diritti mettendosi in contatto con noi. Maggiori dettagli al capitolo 9.

7. In che modo può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Nella misura consentita dalla legge, lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra o di vietarci ogni ulteriore trattamento di suoi dati personali (anche per scopi di direct marketing).

Non appena ci trasmetterà una richiesta in tal senso, cesseremo di trattare i suoi dati personali a meno che ciò non sia consentito da leggi o norme vigenti o tuttavia necessario.

Può esercitare questo diritto con le stesse modalità dei diritti elencati nel capitolo 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Di norma conserviamo i suoi dati personali per un periodo fino a 10 anni, a meno che la legge non prescriba un termine più lungo.

Non conserveremo i suoi dati per un periodo più lungo del necessario e li conserveremo esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati rilevati.

